

XI) AIUTO COMUNITARIO ALLO SVILUPPO NEL QUADRO DELLA CONVENZIONE DI LOMÉ¹

Profilo storico

1. La cooperazione finanziaria e tecnica tra l'Unione Europea ed i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) ha avuto inizio nel 1975, quando il 28 febbraio è stata firmata la I Convenzione di Lomé (poi entrata in vigore il 1 aprile 1976), alla quale avevano aderito 46 Stati ACP. Successivamente sono state stipulate la II e la III Convenzione (quest'ultima in vigore fino al febbraio 1990) ed il 15 dicembre 1989 è stata firmata a Lomé la IV Convenzione CEE-ACP, comprendente 69 Paesi, diventati 71 in seguito all'indipendenza da parte dell'Eritrea e all'adesione del Sud Africa.

Va precisato, tuttavia, che la cooperazione con alcuni di questi Stati è iniziata molto prima del 1975, risalendo infatti, al Trattato di Roma, che nella parte IV, riservata all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla Comunità Europea (art. 131 e ss.), ha inteso recepire le istanze di quegli Stati membri che, pure nel quadro della nuova Comunità Europea, intendevano comunque continuare a mantenere relazioni commerciali con le loro antiche colonie. Per l'attuazione di questa cooperazione, volta a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei PTOM (Paesi e Territori d'Oltremare), fu istituito un fondo, la cui dotazione è stata alimentata dai contributi versati per 5 anni dagli Stati membri, denominato Fondo Europeo di Sviluppo (FED).

Dotazione e modalità di intervento

2. Ogni Convenzione ACP-CEE prevede una dotazione globale di aiuti stanziata nell'ambito del FED dalla quale si attinge nel periodo di durata della Convenzione stessa. Essa comprende inoltre un importo relativo a prestiti che possono essere concessi dalla BEI - Banca Europea per gli Investimenti - sulle risorse proprie e che possono beneficiare di abbuoni di interesse prelevati sulle risorse FED.

¹ Per la stesura di questo lavoro ci si è avvalsi delle Relazioni annuali - che la Commissione Europea è tenuta a presentare al Consiglio, in conformità alle disposizioni delle singole Convenzioni di Lomé e dei relativi Regolamenti Finanziari.

Il concorso finanziario del FED si articola in un aiuto programmato e in un aiuto non programmabile. Il primo, che comprende circa il 70 per cento dell'aiuto complessivo, è suddiviso in **sovvenzioni e prestiti speciali**² (con durata di 40 anni - preammortamento di 10 anni - tasso di interesse dell'1 per cento o dello 0,75 per cento per i Paesi ACP meno sviluppati-PMD). L'aiuto non programmabile (pari a circa il 30 per cento dell'aiuto totale) comprende lo **STABEX**, cioè il sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti agricoli, introdotto per la prima volta nella I Convenzione di Lomé allo scopo di fornire ai Paesi ACP i fondi per compensare le eventuali perdite derivanti dalla fluttuazione dei corsi o delle produzioni agricole esportate verso l'U.E. Esso ingloba inoltre il **SYSMIN**, lo strumento finanziario appositamente creato dalla II Convenzione di Lomé per aiutare gli Stati ACP - i cui redditi risultano fortemente dipendenti dalle loro esportazioni minerarie verso l'U.E. - a fronteggiare gli effetti prodotti da gravi perturbazioni temporanee che investono il settore minerario.

Fanno, infine, parte dell'aiuto non programmato anche gli aiuti d'urgenza, concessi per far fronte ai danni causati da calamità naturali, nonché l'aiuto finanziario concesso dalla BEI sotto forma di prestiti su capitali di rischio e prestiti su risorse proprie con bonifici di interesse su risorse FED (generalmente il tasso di bonifico è di circa il 3 per cento e comunque è soggetto ad aggiustamenti in modo che il tasso di interesse effettivamente a carico del mutuatario non sia superiore al 6 per cento e non sia inferiore al 3 per cento).

Le procedure per la concessione degli aiuti si basano sulle disposizioni ad hoc contenute nelle singole Convenzioni. Per quanto concerne gli aiuti programmati (le cui linee direttrici sono fissate nei Programmi indicativi nazionali e regionali, elaborati dagli Stati ACP interessati di concerto con la Commissione Europea e la BEI), la logica che li ha ispirati è stata quella di consentire agli Stati ACP di meglio pianificare i loro investimenti. Nello stesso tempo ciò permette all'U.E. di modulare i propri interventi, adattandoli ai piani di sviluppo ed alle priorità degli stessi ACP, in modo da coordinarli con quelli di altra provenienza, multilaterale o bilaterale.

Generalmente, la dotazione finanziaria prevista da ciascuna Convenzione viene completamente esaurita in un arco di tempo piuttosto lungo (normalmente 11 anni; nel caso del V FED, relativo alla II Convenzione di Lomé, la chiusura contabile delle

² Questo strumento è stato utilizzato solo nelle Convenzioni precedenti a Lomé IV, in quanto ritenuto meno adatto alla realtà dei paesi ACP rispetto agli aiuti non rimborsabili.

operazioni è avvenuta a fine '93, cioè dopo 13 anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa). Quindi, nonostante ogni Convenzione di Lomé abbia durata quinquennale, la legislazione comunitaria (Accordo Interno e Regolamento finanziario) relativa a ciascun FED resta in vigore finché la dotazione di ogni Convenzione non sia stata interamente erogata.

A differenza delle precedenti, la IV Convenzione di Lomé, entrata in vigore dal 1.3.1990, è stata conclusa per un periodo decennale; mentre, per quanto concerne la dotazione finanziaria, si provvede mediante due protocolli, VII e VIII FED, (tab. n°1) di durata quinquennale. Nel corso del 1995, in base alla determinazione del Consiglio Europeo di Cannes (26-27 giugno 1995) sui contributi dovuti dagli Stati membri al Fondo Europeo di Sviluppo, è stato siglato il II Protocollo finanziario (VIII FED; periodo d'applicazione: 1995-2000), di cui l'Italia ha ratificato la propria partecipazione il 1° giugno 1998 con una quota pari a 1.610 milioni di ECU (12,54 per cento del totale). La dotazione finanziaria di ciascun FED è, infatti, distinta dal bilancio generale della Comunità Europea e, come già accennato, viene alimentata dai contributi degli Stati membri, fissati in base ad un criterio di ripartizione predeterminato.

Tab.n.1 Dotazione finanziaria del VII e VIII FED per strumento d'intervento
(milioni di ECU)

	VII FED	VIII FED
Aiuto programmato	6215	7562
Aggiustamento strutturale	1150	1400
Capitale di rischio	825	1000
Bonifici d'interesse	280	370
Aiuto d'urgenza e ai rifugiati	350	260
Stabex	1500	1800
Sysmin	480	575
Risorse a favore dei PTOM	140	165
Totale	10940	13132
Prestiti BEI su risorse proprie nei paesi ACP	1200	1658
Risorse BEI a favore dei PTOM	25	35
Totale	1225	1693

L'attività del Fondo (FED) nel 1997

3. Come conseguenza del fatto che il ciclo di vita di ogni Convenzione (dalla fase di programmazione a quella di esecuzione) supera sempre il periodo quinquennale previsto, la Commissione Europea deve necessariamente gestire in modo simultaneo più Fondi Europei di sviluppo, che si trovano così a coesistere, pur avendo ciascuno raggiunto un grado di maturità diverso. Pertanto, nel corso del 1997 sono state eseguite operazioni finanziate sia sulle risorse del VI FED (III Convenzione), che su quelle del VII FED (IV Convenzione).

Globalmente, l'attività del Fondo ha registrato una diminuzione sia nel volume delle decisioni, che in quello dei contratti e dei pagamenti effettuati (Tab. n. 2-3). Tale decremento è attribuibile, in parte dall'esaurirsi del VI FED che si trova al suo dodicesimo anno dall'entrata in vigore con un tasso cumulativo delle decisioni, alla fine del 1997, del 95,17 per cento e in parte dall'arrivo progressivo a maturità del VII FED le cui decisioni, alla fine del '97 raggiungevano l'87,81 per cento dopo 8 anni d'esistenza.

I contratti sono passati da 116 milioni di ECU nel 1996 a 107 milioni nel 1997 per il VI FED e da 1239 milioni di ECU nel 1996 a 848 milioni nel 1997 per il VII FED.

Per quanto concerne i pagamenti a titolo del VII FED, il livello è ancora alto (1026 milioni di ECU) per il 1997 rispetto al 1996 (1100 milioni di ECU).

Mentre per quanto riguarda gli strumenti con meccanismi rapidi di erogazione, l'aggiustamento strutturale ha raggiunto il limite stabilito a titolo del VII FED, attestandosi al 99 per cento della dotazione globale.

Per lo STABEX, malgrado il ritardo considerevole dell'entrata in vigore dell'VIII FED, che ha prodotto il congelamento di due tranches annuali relative agli anni 1995 e 1996, si è visto un livello cumulativo di decisioni, contratti e pagamenti molto elevato. Da parte sua lo strumento SYSMIN ha beneficiato di una migliore operatività nel 1997 attraverso tre decisioni di finanziamento, che hanno totalizzato 165 milioni di ECU portando il tasso totale di decisioni al 94 per cento (451 milioni di ECU su un totale di 485).

tabella n° 2/ VI e VII FED: quadro d'insieme
(milioni di ECU)

	1995	1996	1997	Importi cumulati	Tasso di esecuzione (rispetto a dotazione)
<i>Dotazione</i>					
VI FED.....				7.818	
VII FED.....				11.619	
<i>Decisioni d'impegni al netto</i>					
VI FED.....	45	- 56	23	7.440	95,17%
VII FED.....	1.450	1.004	585	10.204	87,81%
TOTALE	1.495	948	608		
<i>Contratti</i>					
VI FED.....	92	116	107	7.015	89,73%
VII FED.....	1.491	1.239	848	8.065	69,41%
TOTALE	1.583	1.355	955		
<i>Pagamenti al netto</i>					
VI FED.....	262	195	171	6.697	85,66%
VII FED.....	1.276	1.100	1.026	6.509	56,02%
TOTALE	1.538	1.295	1.197		

tabella n° 3/ VI e VII FED: Ripartizione per strumento (1997)

(milioni di ECU)

	DECISIONI			PAGAMENTI		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997
Aiuto programmato	773,00	643,91	352,39	464,44	606,75	685,73
Bonifici d'interesse	55,18	37,45	- 7,46	20,57	32,30	52,80
Aiuto d'urgenza	32,68	- 7,10	- 1,23	107,38	33,80	9,95
Aiuto ai rifugiati	5,33	1,84	2,03	11,99	7,75	8,29
Capitali a rischio	233,74	60,14	13,39	98,83	103,91	108,63
Stabex	126,91	155,08		301,18	162,89	18,73
Sysmin	84,49	33,95	165,66	10,72	24,23	35,07
Aggiustamento strutturale	145,50	51,10	40,70	232,63	93,89	74,31
Trasferimenti	- 6,79	27,69	19,42	28,14	34,94	32,84
Totale	1.450,04	1.004,06	584,90	1.275,87	1.100,46	1.026,37

Ripartizione settoriale e geografica

3.1 I settori prioritari a titolo di FED VII nel 1997 (Tab.n. 4), sono stati quelli dei trasporti, dello sviluppo sociale, della governance e della società civile, dell'industria, minerario e delle costruzioni. La priorità accordata al settore del trasporto costituisce una tendenza marcata nell'allocazione settoriale del FED VII, ugualmente tradotta in termini di contratti e di pagamenti. L'attenzione prestata al settore dello sviluppo sociale, della governance e della società civile è invece recente ed esprime i nuovi orientamenti politici ripresi nella IV Convenzione di Lomè modificata. Tale tendenza non si ripercuote ancora a livello di contratti e di pagamenti.

Per quanto riguarda i settori dell'industria, minerario e delle costruzioni, l'ammontare particolarmente alto del 1997 si spiega con i buoni risultati ottenuti dal SYSMIN durante lo stesso periodo.

Facendo un esame dell'evoluzione dei risultati dei contratti e dei pagamenti negli ultimi anni, si nota come i trasporti e le comunicazioni siano i settori più importanti insieme ai prestiti di aggiustamento strutturale. Il fatto che quest'ultimo sia

stato oggetto di un ammontare decisamente inferiore nel 1997 non corrisponde ad una scelta politica, ma all'esaurimento dei fondi disponibili a titolo di VII FED per questo strumento.

tabella n° 4/ VI e VII FED: Ripartizione settoriale delle decisioni nel 1997
(milioni di ECU)

SETTORI	VI FED	VII FED	TOTALE
Infrastrutture e servizi sociali (Educazione, Sanità, Programmi demografici.....)	22,8	133,4	156,2
Infrastrutture e servizi economici (Trasporti, Comunicazioni, Energia, Finanze....)	9,1	171,4	180,5
Produzione (Agricoltura, Industria, Commercio....)	- 1,2	86,8	85,6
Plurisettoriali	- 21,2	7,5	- 13,7
Aiuto Programmato	0,3	90,2	90,5
Aiuto d'urgenza	- 2,6	- 7,0	- 9,6
Altri	12,3	99,6	111,9
TOTALE	19,4	581,9	601,3

La ripartizione geografica dell'aiuto totale destinato agli Stati ACP nel 1997 mostra che la porzione principale delle decisioni di impegno è stata assegnata all'Africa (VII FED: 589,11 milioni di ECU; VI FED: 624,09 milioni di ECU). Dai Caraibi è stato assorbito un'importo pari a 90,11 milioni di ECU per il FED VII e 62,13 milioni a titolo FED VI. I Paesi del Pacifico hanno assorbito la quota minore con 38,92 milioni di ECU a titolo di FED VI e 30,49 milioni per il FED VII.

Interventi della B.E.I.

4. Nel corso del 1997, per il secondo anno di seguito, l'attività³ della Banca Europea per gli Investimenti (B:E.I.) nei paesi ACP è stata fortemente condizionata dal ritardo, più lungo del previsto, nella ratifica del secondo protocollo finanziario di Lomé IV. L'attività si è, dunque, limitata all'impegno delle risorse disponibili a titolo del primo protocollo finanziario (4 per cento).

La Banca ha accordato nel 1997 prestiti per un totale di 56 milioni di ECU di cui 37 milioni per due prestiti su risorse proprie con bonifico d'interesse e 19 milioni di ECU per 19 prestiti su capitali a rischio provenienti da risorse del FED. Per quanto riguarda i pagamenti essi sono stati pari a 363 milioni di ECU di cui 8 milioni a titolo di Lomé III e il rimanente, 355 milioni, a titolo di Lomé IV.

Globalmente, dall'entrata in vigore della Convenzione sono stati erogati 1105 milioni di ECU, di cui 697 milioni per prestiti su risorse proprie e 408 milioni su capitali di rischio, corrispondenti rispettivamente al 57 per cento e al 52 per cento degli impegni cumulati a fine 1997.

Il settore che ha maggiormente beneficiato degli interventi della BEI, oltre a quelli nei quali la Banca tradizionalmente opera quali infrastrutture ed industria (ivi compreso il sostegno alle piccole e medie imprese) è stato quello dell'energia, con 35 milioni di ECU pari al 60 per cento delle operazioni.

Cofinanziamento italiano

6. Nel 1985 la Commissione Europea ha firmato un accordo⁴ con il Governo Italiano per cofinanziare progetti di sviluppo gestiti dalla Commissione. Dall'entrata in vigore dell'Accordo, globalmente, sono stati finanziati 48 progetti. Nel corso del 1997 il Governo Italiano ha approvato due cofinanziamenti: uno per un seminario alle piccole e medie imprese del SADEC per un ammontare di 70 mila ECU, e l'altro per la seconda parte di un programma di riabilitazione in Somalia per un ammontare di 10 miliardi di Lire.

³ Gli strumenti di intervento gestiti dalla B.E.I. sono i capitali di rischio e i prestiti sulle risorse proprie che beneficiano di un bonifico di interesse.

⁴ Rinnovato nel 1991 e successivamente prorogato più volte (l'ultima proroga scadrà a marzo del 1998).

Dati sugli appalti pubblici

7. La realizzazione concreta dei progetti implica, per quanto attiene agli aspetti relativi all'esecuzione di opere o alla fornitura di materie prime ed attrezzature, il ricorso alla concorrenza internazionale con bandi di gara aperti alle imprese di tutti gli Stati U.E. e ACP, eccettuati i casi specifici di deroga espressamente contemplati dalla Convenzione di Lomé. Nel caso di prestazioni di assistenza tecnica e servizi in genere, le procedure seguite prevedono quasi sempre il ricorso alla licitazione privata o "consultazione ristretta" (short list) di candidati degli Stati membri e dei Paesi beneficiari. Tuttavia, per interventi di minore importanza o di breve durata è possibile il ricorso alla trattativa privata.

I dati globali, relativi ai risultati delle gare d'appalto e all'attribuzione dei contratti nel 1997, segnalano un leggero aumento nella quota dell'Italia per quanto riguarda il VI FED: 16,54 per cento nel 1997 contro il 16,50 per cento nel 1996; e una flessione per quanto riguarda il VII FED: 15,42 per cento nel 1997 contro il 17,24 per cento nel 1996).

Riguardo ai risultati, dei contratti aggiudicati sino alla fine del 1997, per il VI FED l'Italia, nel settore dei lavori, si colloca al primo posto (25,59 per cento) tra gli altri partner comunitari, precedendo di poco la Francia (25,15 per cento). Nei settori delle forniture e dell'assistenza tecnica, che sempre hanno costituito il punto debole della nostra capacità di penetrazione commerciale nei mercati ACP, il nostro Paese si colloca al quinto posto.

I risultati conseguiti dagli operatori italiani nell'ambito del VII FED, benchè inferiori a quelli dell'anno scorso, rimangono soddisfacenti: l'Italia, per quanto riguarda i contratti di lavori si colloca al terzo posto (21,67 per cento) e per quelli di forniture al quarto (13,78 per cento). Per quanto concerne i contratti di assistenza tecnica e servizi in genere, la quota italiana è leggermente migliorata rispetto all'anno precedente (8,16 per cento contro 7,75 per cento del 1996).

Contributo italiano

8. Nel corso dell'esercizio finanziario 1997 lo Stato italiano ha effettuato i propri versamenti a favore del VII FED secondo la chiave di ripartizione e lo scadenziario delle

rate da corrispondere definiti dalla Decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 20.12.1995.

La quota globale, versata dall'Italia al Fondo come contribuzione ordinaria, ammonta a complessivi ECU 141,1 milioni. Il controvalore espresso in lire italiane, corrisposto alle singole scadenze, ammonta complessivamente a Lit. 298,8 miliardi. Inoltre, è stato versato alla BEI⁵ l'importo di Lit. 5,09 miliardi (a titolo della garanzia assunta dagli Stati membri sulle operazioni finanziarie effettuate dalla BEI negli Stati ACP) per il mancato pagamento da parte di numerosi Paesi africani (Congo, Liberia, Nigeria, Togo, Zaire) di alcune rate relative all'ammortamento di prestiti concessi dalla BEI sulle risorse proprie.

⁵ In applicazione dei contratti di fidejussione stipulati tra la Repubblica Italiana e la BEI nel quadro della III Convenzione di Lomé.

XII) ANNULLAMENTO DEL DEBITO DI ALCUNI PVS

Ai sensi della legge n. 106 del 28 marzo 1991 il Ministro del Tesoro, in attuazione dell' Accordo di cancellazione del debito tra l'Italia ed il Nicaragua (firmato a Managua il 4 novembre 1996), ha autorizzato il Mediocredito centrale, con decreto ministeriale n. 518013 del 7 gennaio 1997 ad annullare l'importo di Lire 33.748.626.200, quale controvalore degli importi annullati nelle valute originarie in conto capitale e in conto interessi di cui al suddetto Accordo.

Tenendo conto delle precedenti operazioni di annullamento del debito, effettuate ai sensi della suddetta legge, l'importo complessivamente annullato ammonta a Lit. 911.191.239.595.

Oltre al Nicaragua, gli altri paesi interessati sono stati: Tanzania, Sierra Leone, Zambia, Mali, Mozambico.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

Riferimenti Normativi

Per quanto concerne i riferimenti normativi si elencano qui di seguito, distinte per organismo, le leggi di adesione e le leggi che hanno autorizzato i successivi aumenti di capitale e/o ricostituzioni delle risorse.

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)

Adesione: legge 23 marzo 1947, n.132.

- I aumento di capitale: legge 26 giugno 1960, n. 618.
- II aumento di capitale: legge 8 marzo 1965, n. 143.
- III aumento di capitale: legge 26 aprile 1974, n. 180.
- IV aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- V aumento di capitale: legge 4 dicembre 1981, n. 719.
- VI aumento di capitale: legge 18 aprile 1984, n. 87.
- VII aumento di capitale: legge 2 giugno 1988, n. 204.
- VIII aumento di capitale: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX aumento di capitale: legge 7 giugno 1990, n. 143.

International Development Association (IDA)

Adesione: legge 12 agosto 1962, n. 1478.

- I ricostituzione: legge 5 aprile 1966, n. 182.
- II ricostituzione: legge 18 dicembre 1970, n. 1060.
- III ricostituzione: legge 26 aprile 1974, n. 181.
- IV ricostituzione: legge 6 giugno 1977, n. 277.
- V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- VI ricostituzione: legge 4 novembre 1981, n. 629.
- Contributo allo Special Fund: legge 18 luglio 1984, n. 369.
- VII ricostituzione: legge 26 aprile 1986, n. 153.
- VIII ricostituzione: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX ricostituzione: legge 31 gennaio 1992, n. 155.
- X ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.
- X ricostituzione - saldo: legge 18 maggio 1998, n.160.
- Interim Trust Fund: legge 18 maggio 1998, n.160.

International Finance Corporation (IFC)

Adesione: legge 23 dicembre 1956, n. 1597.

I aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

II aumento di capitale: legge 28 ottobre 1986, n. 733.

III aumento di capitale: legge 11 febbraio 1991, n. 45.

IV aumento di capitale: legge 19 ottobre 1993, n. 426.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 134.

Global Environment Facility (GEF)

Adesione: legge 31 gennaio 1992, n. 114.

I ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

Rain Forest Trust Fund (RTF)

legge 5 ottobre 1993, n. 411

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Adesione: legge 13 aprile 1977, n. 191.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 21 luglio 1984, n. 361.

VII ricostituzione: legge 22 ottobre 1990, n. 306.

VIII ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

Interamerican Investment Corporation (IIC)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 165.

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)

Adesione: legge 4 ottobre 1966, n. 907.

I aumento di capitale: legge 2 febbraio 1974, n. 65.

II aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III aumento di capitale: legge 15 febbraio 1985, n. 24.

aumento speciale di capitale: legge 9 maggio 1988, n. 166.

IV aumento di capitale - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)

Adesione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

I ricostituzione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

II ricostituzione: legge 5 agosto 1981, n. 455.

III ricostituzione: legge 26 maggio 1984, n. 182.

IV ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 468.

V ricostituzione - I e II rata. Decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VI ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160.

V ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.167.

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)

Adesione: legge 3 febbraio 1982, n. 35.

I aumento di capitale: 11 luglio 1988, n. 268.

Fondo Africano di Sviluppo (AfDF)

Adesione: legge 24 dicembre 1974, n. 880.

I ricostituzione: legge 8 agosto 1977, n. 606.

II ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III ricostituzione: legge 18 aprile 1984, n. 89.

IV ricostituzione: legge 30 ottobre 1986, n. 737.

V ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 301.

VI ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VII ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160.